

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le q.l.c. dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro.

Corte costituzionale, ordinanza 19 giugno 2019, n. 149 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon

Cittadinanza – Acquisizione – Permesso di soggiorno in attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro – Esclusione – Questioni inammissibili di costituzionalità

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento(1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale (sollevate dal T.r.g.a. di Trento con ordinanza n. 211 del 9 ottobre 2018, oggetto della News US in data 23 ottobre 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro.

II. – Nel caso oggetto del giudizio *a quo* un cittadino brasiliano aveva avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai sensi della legge n. 379 del 2000 (“Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”) e, nel frattempo, viveva e lavorava già in Italia con permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”, rilasciatogli ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999 (disposizione che consente il rilascio di un permesso di soggiorno “per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del

procedimento di concessione o di riconoscimento”). Nel 2008, tuttavia, la Provincia autonoma e la Questura di Trento stabilivano che il richiedente la cittadinanza non potesse continuare a svolgere attività lavorativa in Italia: ciò, sul rilievo che il titolo di soggiorno da lui posseduto non era convertibile in permesso per lavoro e non consentisse, quindi, lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Nel 2012, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, egli ha intentato una causa civile contro le suddette amministrazioni per ottenere il risarcimento del danno causatogli dall'impossibilità di lavorare; causa che - dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario - è per l'appunto transitata al T.r.g.a. di Trento che, con l'ordinanza di rimessione, ha sollevato le questioni di cui trattasi.

III. – Con l'ordinanza in esame, la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate stante la non inquadrabilità della fattispecie entro le coordinate normative in tema di permessi di soggiorno, ha ricostruito, sul piano della genesi storica, l'assetto normativo di riferimento.

Le questioni di legittimità costituzionale riguardano, come si è accennato, una peculiare disciplina legislativa riferita a soggetti che – dopo essere nati e aver risieduto in territori appartenuti all'Impero austro-ungarico – sono da quei territori emigrati prima del 16 luglio 1920, data coincidente con l'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain en Laye, stipulato tra le potenze alleate e l'Austria alla fine del primo conflitto mondiale. Sulla base di tale Trattato, a causa della dissoluzione dell'Impero austro-ungarico, alcuni territori già appartenenti a quest'ultimo furono trasferiti al Regno d'Italia. Ai soggetti che da tali territori erano emigrati prima del 16 luglio 1920 – e oggi, in definitiva, ai loro discendenti – la legge n. 379 del 2000 concede la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana, qualora, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa (termine successivamente prorogato di ulteriori cinque anni) abbiano reso la dichiarazione di acquisto della cittadinanza stessa, con le modalità previste dall'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*“Nuove norme sulla cittadinanza”*) da vagliarsi da un'apposita commissione.

La Corte ha osservato quanto segue:

- a) sul piano della ricostruzione storica, che:
 - a1) la legge n. 379 del 2000 trae la propria giustificazione dagli eventi accaduti dalla metà del diciannovesimo secolo al termine della prima guerra mondiale. In quel non breve turno di tempo, accanto all'ampio fenomeno migratorio di cittadini italiani verso gli Stati Uniti d'America e diverse nazioni del Sudamerica, un significativo esodo interessò anche quanti, cittadini non già italiani ma dell'allora Impero austro-ungarico, abbandonarono il Trentino e i territori che componevano il cosiddetto

- “Litorale austriaco”, corrispondenti alle attuali province di Gorizia e Trieste e alla penisola istriana;
- a2) al termine della prima guerra mondiale, con il Trattato di Saint Germain, al Regno d'Italia vennero ceduti i territori corrispondenti al Trentino Alto-Adige, alla Venezia Giulia e all'Istria;
 - a3) lo stesso Trattato di Saint Germain disciplinò quello che, nella dottrina del tempo, venne definito un modo eccezionale di acquisto della cittadinanza. Secondo l'art. 70 del Trattato, chiunque avesse la «*pertinenza*» (peculiare istituto del diritto amministrativo austriaco, fonte di legami tra un individuo e un determinato Comune e distinto da cittadinanza, domicilio e residenza) in un territorio facente parte dell'antica monarchia austro-ungarica, avrebbe acquisito «*di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto*»;
 - a4) coerentemente, gli artt. 72 e 78 del Trattato dettavano una disciplina speciale per coloro che in quel momento risiedevano all'estero, ma avevano avuto una pertinenza nei territori poi trasferiti all'Italia. Costoro, se maggiori di diciotto anni, avrebbero potuto ugualmente eleggere la cittadinanza italiana, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, mentre, in mancanza di tale opzione, avrebbero conservato la cittadinanza straniera medio tempore eventualmente acquisita;
 - a5) alla fine della prima guerra mondiale, però, la grande maggioranza di quanti erano emigrati tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento non poterono avvalersi di tale possibilità, per mancanza di informazioni o per difficoltà logistiche o economiche. Di conseguenza, nonostante il permanere di vincoli familiari e culturali con territori ormai divenuti italiani, rimasero privi di qualsiasi legame giuridico con l'Italia, così come i loro discendenti;
 - a6) tali soggetti si trovarono pertanto in una condizione diseguale rispetto a quella degli appartenenti a comunità di emigrati provenienti da varie zone d'Italia, in possesso della cittadinanza italiana *jure sanguinis* e senza limite di generazione. Sarebbero potuti diventare cittadini italiani se, alla data di entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, avessero continuato a risiedere nei territori del dissolto Impero austro-ungarico ceduti all'Italia, ma, proprio perché già precedentemente emigrati, tale possibilità risultò di fatto loro preclusa;
 - a7) il legislatore ha preso in considerazione la condizione di tali soggetti, una prima volta, nell'art. 18 della legge n. 91 del 1992, equiparandoli agli

stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica e prevedendo che essi avrebbero potuto acquisire la cittadinanza italiana dopo aver risieduto legalmente in Italia da almeno tre anni;

- a8) pochissimi, tra i destinatari delle ricordate disposizioni, vollero o poterono trasferire la propria residenza in Italia, avendo stabilito la propria vita e i propri interessi, nella grande maggioranza dei casi, in un altro continente;
- a9) la disciplina non raggiunse, perciò, l'obiettivo che si prefiggeva, sicché nell'unanime consenso delle forze presenti in Parlamento, venne approvata la legge n. 379 del 2000. In virtù di essa, è stata disposta l'abrogazione del citato art. 18 della legge n. 91 del 1992, e ai soggetti originari dei territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico ed emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920 e ai loro discendenti «è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
- a10) nei confronti dei soggetti in questione è venuto meno, così, l'obbligo di residenza triennale in Italia, già previsto quale condizione per l'acquisto della cittadinanza. Sussistendone i requisiti soggettivi, essa è riconosciuta a seguito della sola dichiarazione che l'art. 23 della legge n. 91 del 1992 richiede in via generale in tutti i casi in cui gli interessati vogliano procedere all'acquisto, alla conservazione, al riacquisto o alla rinuncia della cittadinanza;
- a11) secondo quanto previsto dallo stesso art. 23, in caso di residenza all'estero, la dichiarazione deve essere resa davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, oppure, in Italia, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il dichiarante risiede o intende risiedere;
- a12) a fronte di decine di migliaia di richieste, l'esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni per il riconoscimento della cittadinanza è stato affidato a una apposita commissione interministeriale, che non risulta aver ancora concluso i propri lavori, nonostante il termine previsto per rendere le dichiarazioni sia scaduto nel dicembre del 2010, e benché, in generale, la durata dei procedimenti per l'acquisto e la concessione della cittadinanza italiana sia stabilita in un massimo di due anni (innalzati ora a quattro per alcune specifiche ipotesi);
- a13) il protrarsi di queste operazioni di verifica è circostanza che ha aumentato le difficoltà di quanti, venuti in Italia in vista del riconoscimento della cittadinanza disposto dalla legge n. 379 del 2000, si sono trovati nella medesima situazione lamentata dal ricorrente nel giudizio *a quo*;

- b) la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle proposte q.l.c. sul rilievo che il giudice rimettente ha rivolto le proprie censure nei confronti di disposizioni non conferenti rispetto al caso di specie. Essa ha argomentato che:
- b1) il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, che non consentirebbe lo svolgimento di attività lavorativa, non è contemplato dalle due disposizioni censurate;
 - b2) per quanto scarna, una disciplina del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è contenuta nella disciplina regolamentare (d.P.R. n. 394 del 1999) che, in ogni caso, non avrebbe potuto costituire oggetto di diretta censura dinnanzi alla Corte;
 - b3) alla luce della peculiare ratio della legge n. 379 del 2000, ispirata da un chiaro *favor* per la concessione della cittadinanza italiana a una particolare categoria di soggetti, il giudice *a quo* avrebbe dovuto verificare la esperibilità di una interpretazione volta a regolare ragionevolmente – in modo conforme a Costituzione – la situazione di quanti si sono trovati ad attendere per lungo tempo la concessione della cittadinanza dovendo provvedere alle proprie necessità di vita attraverso l'indispensabile svolgimento di un'attività di lavoro;
 - b4) ferma restando la non applicabilità a casi del genere della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998, poiché rispondente a una logica del tutto distinta da quella della legge n. 379 del 2000, non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, pur non essendo convertibili in permessi per motivi di lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso, e ciò senza direttamente incidere né sulla tassatività delle ipotesi di conversione, né sulla regolamentazione dei flussi e delle quote di stranieri che entrano in Italia per ragioni di lavoro;
 - b5) nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza pur senza avere un precedente titolo alla permanenza in Italia, e in Italia aspettano la conclusione della verifica dei requisiti, il giudice rimettente avrebbe dovuto verificare la praticabilità, in base alla *ratio* della legge n. 379 del 2000 e alla luce della Costituzione, di un'interpretazione volta a non trasformare l'imprevisto ritardo della procedura di verifica (anche considerando i termini generalmente previsti per la conclusione dei procedimenti per l'acquisto e la concessione della cittadinanza) in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro (lesione che assume connotati peculiari considerando,

altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge, oltretutto, riconosce la cittadinanza).

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- c) nel senso della non denunciabilità alla Corte costituzionale di una disposizione di cui il giudice *a quo* non deve fare applicazione:
 - c1) Corte cost., sentenza 12 dicembre 2012, n. 280 (in *Foro it.*, 2013, 4, I, 1065 con nota di TRAVI; v. G. COCOZZA, in *www.giustamm.it*, 2017, 8;
 - c2) Corte cost., ordinanza 20 gennaio 2004, n. 23 (annotata da T. GIOVANNETTI, *Riflessioni a margine di un caso di (presunta) irrilevanza di una complessa questione di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 357) secondo cui “il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio *a quo*”;
- d) nel senso che la sottrazione del giudice rimettente al potere-dovere di interpretare la legge comporti la manifesta inammissibilità delle questioni, si vedano, tra le altre:
 - d1) Corte cost., ordinanza 19 giugno 2019, n. 151 (oggetto di News US, n. 72 in data 28 giugno 2019) secondo cui “la scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un’interpretazione in chiave sistematica della stessa [...]”; “il giudice rimettente ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa sulla successione temporale di disposizioni legislative (ordinanza n. 355 del 2004), che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l’esegesi della disposizione censurata”;
 - d2) Corte cost., ordinanza 15 luglio 2015, n. 161, secondo cui “È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 d.leg. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all’impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva”;
 - d3) Corte cost., ordinanza 13 luglio 2011, n. 212 (in *Riv. giur. trib.*, 2012, 5, con nota di GLENDI, ed in *Dir. e pratica trib.*, 2012, II, 459, con nota di NOUVION), secondo cui “È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 1° comma, d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546

sollevata in riferimento agli art. 24 e 113 cost. in conseguenza di quanto già disposto con la sentenza della corte costituzionale n. 77 del 2007”;

e) sul parametro della razionalità intrinseca e sulla sua differenza con la ragionevolezza, anche in relazione alla tecnica di redazione della norma sospetta di incostituzionalità:

e1) Corte cost., 12 giugno 2007, n. 182 (in *Foro it.*, 2008, I, 1421, con nota di ROMBOLI), secondo cui *“è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 bis, 1° comma, c.p.p., sollevata in relazione agli art. 3 e 25 cost., nella parte in cui non prevede che la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., sia sottratta all’attribuzione del tribunale in composizione collegiale, in quanto non è compito della corte costituzionale procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, in assenza di lesioni di principi o regole contenuti nella costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati”;*

e2) Corte cost., 2 novembre 1996, n. 370 (in *Foro it.*, 1997, I, 1695, con nota di TRAMONTANO, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1473, con nota di PISA, in *Corriere giur.*, 1997, 405, con nota di LANZI, in *Nuovo dir.*, 1996, 1141, con nota di NUNZIATA, in *Giur. cost.*, 1996, 3351, con note di MICHELETTI e INSOLERA);

e3) la Corte ha, talvolta, affermato che l’irragionevolezza della norma costituisce di per sé vizio di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) e può dunque risultare anche dalla stessa disposizione impugnata, isolatamente considerata, e non necessariamente dal confronto di quest’ultima con altra disposizione (Corte cost., 28 dicembre 1995, n. 519 in *Foro it.*, 1996, I, 1148, con nota di COLAIANNI, in *Riv. pen.*, 1996, 19, con nota di TENCATI, in *Nuovo dir.*, 1996, 121, con nota di NUNZIATA, in *Critica del diritto*, 1996, 48, con nota di INSOLERA, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 567, con nota di FLORA, in *Giur. it.*, 1996, I, 322, con nota di ALGOSTINO, in *Riv. polizia*, 1996, 181, con nota di ROMEO, e in *Giur. it.*, 1996, I, 574, con nota di COLELLA);

e4) Corte cost., 21 marzo 1989, n. 141 (in *Foro it.*, 1990, I, 2450, con nota di FERRARI), ha ritenuto intrinsecamente contraddittoria, e dunque irrazionale, la disposizione di cui all’art. 29, 3° comma, l. 4 aprile 1952 n. 218, che, in tema di contributi di assicurazione facoltativa, disponeva la rivalutazione di quelli versati prima dell’entrata in vigore della legge, senza tuttavia prevedere alcun meccanismo di rivalutazione per l’avvenire;

- e5) Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 991 (in *Foro it.*, 1991, I, 407 ss., spec. 429, con nota di ROSSI), distingue tra censure di merito – sottratte alla cognizione della Corte costituzionale – e censure di legittimità, ai fini della introduzione del giudizio in via principale sulle leggi regionali, precisando che *“le censure di merito . . . non si distinguono da quelle di legittimità per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, ma se ne differenziano soltanto per il dato formale che le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio non sono sanciti in alcuna norma della Costituzione o anche di legge”*;
- e6) in dottrina, per una dettagliata analisi circa le diverse tipologie di decisioni della Corte in materia di ragionevolezza, si veda: BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1982, 42 ss.; PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983)*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 219 ss.; ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, XXXVI, 558 ss.; BIN, *Atti normativi e norme programmatiche*, Milano, 1988; ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 147 ss.; SERGES, *Questione di legittimità costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza ed individuazione del «tertium comparationis»*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 3 ss.; CORASANITI, *Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1994; *La ragionevolezza come parametro del giudizio di legittimità costituzionale*, in *Dir. e società*, 1995, 1 ss.;
- f) sull'interpretazione adeguatrice quale condizione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale incidentale si veda:
- f1) Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42 (in *Foro it.*, 2017, I, 1125, con nota di ROMBOLI, e I, 2560, con nota di AMOROSO, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali; in *Giur. cost.*, 2017, 375, con note di CARETTI, CARDONE, RIMOLI, GALETTA, nonché oggetto della News US, in data 28 febbraio 2017, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti);
- f2) nel senso che, ai fini dell'ammissibilità della q.l.c., sia sufficiente che la lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata sia argomentativamente esclusa dal rimettente si vedano, tra le altre: Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221 (in *Foro it.*, 2015, I, 3758, con nota di ROMBOLI, in *Nuova giur. civ.*, 2016, 582, con nota di CARICATO, in *Famiglia e dir.*, 2016, 637, con nota di SPANGARO, in *Giur. cost.*, 2015, 2041, con note di FERRARO e TOMBA, in *Giur. cost.*, 2016, 261, con nota di D'ANDREA) e Corte cost., 11 dicembre 2015, n. 262 (in *Nuova giur. civ.*, 2016, 761, con nota di LAUDONIO, in *Giur. it.*, 2016, 885, con nota di

RIVARO, in *Riv. Neldiritto*, 2016, 175, con nota di IANNONE, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 3, 32, con nota di FINOCCHIARO, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 1933, con nota di LAMPON), secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della questione, è sufficiente che il giudice *a quo* esplori la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente, attenendo invece la fondatezza delle diverse interpretazioni al merito della questione; cfr. anche Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180 (in *Foro it.*, 2017, I, 3555);

- f3) nel senso che l'univoco tenore della disposizione impugnata e l'impossibilità di attribuire alla stessa un significato diverso da quello sospettato di illegittimità costituiscano limiti alla configurabilità dell'interpretazione adeguatrice, come condizione di ammissibilità del giudizio di costituzionalità, cfr. Corte cost., 4 luglio 2013, n. 170 (in *Foro it.*, 2014, I, 1721, con nota di CARMELLINO, in *Fallimento*, 2014, 151, con nota di SPADARO, in *Riv. giur. trib.*, 2014, 16, con nota di MONTANARI, in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 121, con nota di MARINELLO, in *Rass. trib.*, 2014, 585, con nota di MAURO, e in *Dir. fallim.*, 2014, II, 553, con nota di BONACCORSI DI PATTI); Corte cost., 4 luglio 2014, n. 191 (in *Foro it.*, 2014, I, 2668); Corte cost., 13 aprile 2017, n. 87 (in *Giur. cost.*, 2017, 1389, con nota di ASTONE);
- f4) Corte cost., 23 febbraio 1989, n. 63 (in *Foro it.*, 1989, I, 1665), secondo cui quando il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge, è indispensabile che il giudice *a quo* prospetti l'impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi;
- g) Corte cost., 30 novembre 1982, n. 204 (in *Foro it.*, 1983, I, 854, con nota di DE LUCA, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 757, con nota di PAPALEONI, in *Dir. lav.*, 1982, II, 401, con nota di FOGLIA, in *Giust. civ.*, 1983, I, 15, con nota di PERA, in *Lavoro e prev. oggi*, 1983, 108, con nota di MEUCCI, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, II, 214, con nota di SUPPI, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1040 e 1345, con nota di LAMBERTUCCI), precisa che il principio di coerenza, tra le parti di cui si compone l'ordinamento giuridico di un Paese civile, ne costituisce un valore essenziale (punto 11.1) "*valore nel dispregio del quale le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3*";
- h) si segnala, inoltre, in dottrina:
- h1) sulla interpretazione adeguatrice: A. PAJNO, *Le nuove disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 1,

5), secondo cui *“la valutazione di rilevanza effettuata dal giudice a quo non appare plausibile, perché egli ha denunciato una norma [...] della quale non doveva fare applicazione, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame”*; TOMBA, *Il «depotenziamento» dell’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione ... un «nuovo» riflesso sulle tecniche decisorie?*, in *Giur. cost.*, 2015, 2063; LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, Milano, 2016, IX, 391; AMOROSO, *Interpretazione adeguatrice e condizione di ammissibilità della questione incidentale di costituzionalità*, nota a *Corte cost.*, 24 febbraio 2017, n. 42, *cit.*, che, nel descrivere l’interpretazione adeguatrice, precisa che *“laddove una disposizione, di per sé polisensa, sia suscettibile di esprimere plurimi significati normativi, connotati da diverso grado di plausibilità secondo i criteri legali di interpretazione della legge, opera il canone dell’interpretazione adeguatrice nel senso che il giudice deve privilegiare, quando possibile, quello che non si pone in contrasto con alcun parametro costituzionale, piuttosto che fermarsi ad un’interpretazione che, ancorché maggiormente plausibile, appaia essere in contrasto con la Costituzione, sì da comportare l’obbligo di sollevare la questione di costituzionalità”*;

- h2) sugli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di qualità della legislazione e di tecniche legislative, tra gli altri: SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *Rass. parlamentare*, 1997, 1034 ss.; CAIANIELLO, in *AA.VV.*, *Il «drafting» delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. scienza ammin.*, 1999, 1, 15 ss.; D’ALOIA-MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti intorno a una questione aperta?*, in *I rapporti tra parlamento e governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, a cura di COCOZZA e STAIANO, Torino, 2001, 841 ss.; PASSAGLIA, *Giustizia costituzionale e procedimento legislativo*, *ibid.*, 265 ss.; AINIS, *La legge oscura*, Bari, 2002, 109 ss.; ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l’inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, nota a *Corte cost.*, 12 giugno 2007, n. 182, *cit.*; TORRETTA, *Qualità della legge e informazione parlamentare*, Napoli, 2007, 62 ss.